

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Monica Di Sire
Luca Manco

Milano, 8 novembre 2018

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 19/2018

Definizione agevolata degli avvisi di accertamento

L'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (decreto fiscale), consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Si tratta di una forma di definizione agevolata che prevede l'esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre, quindi, pagare solo il "capitale", vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

Quali sono gli atti definibili

Sono definibili i seguenti atti:

- gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data;
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti impugnati con ricorso fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

In cosa consiste l'agevolazione

Come già anticipato, il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento delle somme riferite a tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell'atto tributario.



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicoletto Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962

Entro quale termine deve essere effettuato il versamento

I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata sono diversi in base al tipo di atto. Il termine di versamento dell'importo dovuto scade:

- il 23 novembre 2018 per l'invito al contraddittorio per il quale l'istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
- il 13 novembre 2018 per l'accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
- il 23 novembre 2018 per l'avviso di accertamento, l'avviso di rettifica o di liquidazione, l'atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l'eventuale impugnazione dell'atto oggetto di definizione.

Pagamento rateale

Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente dev'essere versata entro i predetti termini. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Il versamento deve essere effettuato senza la possibilità di avvalersi della compensazione in F24 (art. 17 del DLgs. n. 241/1997).

Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente dovrà consegnare all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati
dott. Giuseppe Rizzo

